

STATUTO

**Istituto di Istruzione
“don L. Milani”**

INDICE

Capo I: Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

Art. 1: *Denominazione e stemma dell'istituzione scolastica e formativa*

Art. 2: *Finalità dell'istituzione*

Art. 3: *Autonomia dell'istituzione*

Art. 4: *Principi generali dell'istituzione*

Art. 5: *Criteri di organizzazione*

Capo II: Organi dell'istituzione autonoma

Art 6: *Organi dell'istituzione*

Art 7: *Composizione, durata, individuazione e nomina del Consiglio dell'istituzione*

Art 8: *Funzioni del Consiglio dell'istituzione*

Art 9: *Funzioni del dirigente dell'istituzione*

Art 10: *Composizione del Collegio dei docenti*

Art 11: *Funzioni del Collegio dei docenti*

Art 12: *Composizione del Consiglio di classe*

Art 13: *Funzioni del Consiglio di classe*

Art 14: *Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione*

Art 15: *Funzioni del nucleo interno di valutazione*

Art 16: *Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti*

Art 17: *Consulta degli studenti*

Art 18: *Consulta dei genitori*

Capo III: Strumenti di programmazione e organizzazione

Art 19: *Contenuti del progetto di istituto*

Art 20: *Approvazione e durata del progetto di istituto*

Art 21: *Carta dei servizi*

Art 22: *Contenuti del regolamento interno*

Art 23: *Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti*

Art 24: *Diritti fondamentali degli studenti*

Art 25: *Doveri fondamentali degli studenti*

Art 26: *Mancanze disciplinari e relative sanzioni*

Art 27: *Modalità di approvazione dei regolamenti*

Capo IV: Strumenti di programmazione finanziaria

Art 28: *Bilancio di previsione e conto consuntivo*

Capo V: Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art 29: *Diritto di riunione e di assemblea*

Art 30: *Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico*

Capo VI: Rapporti con il territorio

Art 31: *Partecipazione a progetti e iniziative*

Art 32: *Modalità di partecipazione*

Capo VII: Norme finali

Art 33: *Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto*

Capo I

Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

Art. 1

Denominazione e stemma dell'istituzione scolastica e formativa

1. Questo è lo statuto dell'istituzione scolastica denominata ISTITUTO DI ISTRUZIONE "DON L. MILANI ". L'istituzione scolastica ha sede in Rovereto, via Balista.
2. L'istituzione è dotata di un logo che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica italiana e a quello della Provincia autonoma di Trento, che è il seguente



Art. 2

Finalità dell'istituzione

1. L'istituzione scolastica Istituto di Istruzione "don L. Milani", di seguito indicata con il termine "istituzione", assume la persona come valore fondamentale per l'espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.
2. L'istituzione è il luogo dove i giovani cittadini esercitano il loro diritto-dovere all'acquisizione di saperi, di conoscenze, di cultura e di competenze. L'istituzione, infatti, pone tra le finalità prioritarie l'educazione dei futuri cittadini e la formazione degli stessi ai valori della convivenza civile e democratica, attraverso la consapevolezza di sé e della propria identità e appartenenza.
3. L'istituzione garantisce altresì la libertà di insegnamento valorizzando la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie, delle studentesse e degli studenti nonché il dialogo con le comunità locali.

Art. 3

Autonomia dell'istituzione

1. L'istituzione si riconosce nei principi e nei valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana; è ente autonomo dotato di personalità giuridica.
2. La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*) declina l'autonomia delle istituzioni scolastiche in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo sancendone i principi.

Art. 4

Principi generali dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull'ordinamento scolastico e formativo e in particolare dalla legge provinciale n. 5 del 2006, l'istituzione si informa ai seguenti principi generali:

- a) promuovere l'educazione integrale delle studentesse e degli studenti, ispirandosi ai principi di equità, trasparenza e pari opportunità, nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei

genitori;

- b) istruire e formare giovani capaci di concorrere allo sviluppo sociale ed economico del territorio vicino e lontano, nel rispetto dell'ambiente, e delle esigenze di una crescita sostenibile;
- c) educare ai valori della pace e della non violenza, della solidarietà e della cooperazione;
- d) assicurare un sereno ambiente di dialogo, confronto, arricchimento reciproco con l'intento di favorire una crescita della comunità scolastica in senso democratico e civile;
- e) assicurare il sostegno e l'integrazione delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali, derivanti da disabilità, da disturbi o difficoltà di apprendimento, ovvero da situazioni di svantaggio dovute a particolari condizioni sociali o ambientali, attivando servizi ed iniziative adeguati;
- f) promuovere la valorizzazione delle differenze di genere e la realizzazione delle pari opportunità, valorizzare le capacità e le potenzialità di ogni studentessa e studente;
- g) favorire l'educazione al dialogo ed al rispetto delle diversità, anche attraverso iniziative di scambio e di apprendimento in Italia, in Europa e in paesi extra-europei;
- h) favorire l'accoglienza e l'integrazione culturale dei cittadini stranieri e degli immigrati;
- i) promuovere e favorire la formazione dei docenti e dei genitori, prevedendo anche iniziative congiunte;
- f) promuovere e sostenere la partecipazione delle famiglie alla gestione dell'istituzione;
- g) promuovere la conoscenza del territorio e la collaborazione con associazioni ed istituzioni;
- h) promuovere e attuare esperienze di scambio e collaborazione con altre istituzioni scolastiche e formative, attraverso convenzioni e accordi di programma, in un'ottica di accordi di rete.

Art. 5

Criteri di organizzazione

L'istituzione organizza il servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:

- a) adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell'istituzione nonché alle capacità e alle caratteristiche delle studentesse e degli studenti, considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale con cui l'istituzione interagisce;
- b) differenziazione dell'offerta formativa in relazione agli indirizzi e alle attività ad essi connesse;
- c) partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione e nell'ottica della più ampia condivisione del progetto di istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;
- d) fruttuosa e leale collaborazione tra le componenti interne nonché con le istituzioni, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui l'istituzione concorre con la formazione delle persone lungo tutto l'arco della vita;
- e) programmazione dell'attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
- f) valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di raggiungere e di implementare gli standard di qualità previsti dal progetto di istituto e nell'ottica dell'apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;
- g) informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, nella consapevolezza che tali modalità operative sono fondamentali per l'esercizio dei diritti da parte delle studentesse e degli studenti e delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabili alla vita dell'istituzione da parte di tutta la comunità;
- h) documentazione e diffusione tramite l'utilizzo di mezzi elettronici e giornalini dell'istituzione, di materiali culturali, anche multimediali, prodotti all'interno dell'istituzione stessa.

Capo II

Organi dell'istituzione autonoma

Art. 6

Organi dell'istituzione

1. Gli organi dell'istituzione sono:
 - a) il Consiglio dell'istituzione;
 - b) il Dirigente dell'istituzione;
 - c) il Collegio dei docenti;
 - d) il Consiglio di classe;
 - e) il Nucleo interno di valutazione;
 - f) il Revisore dei conti.
2. Presso l'istituzione sono altresì istituite la Consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006, nonché la Consulta degli studenti ai sensi dall'articolo 28 della medesima legge provinciale.
3. Il Consiglio dell'istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

Art. 7

Composizione, durata in carica e nomina del Consiglio dell'istituzione

1. Il Consiglio dell'istituzione è composto da 15 membri con diritto di voto così suddivisi:
 - a) il Dirigente dell'istituzione;
 - b) 6 rappresentanti dei docenti;
 - c) 3 rappresentanti dei genitori;
 - d) 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore;
 - e) 3 rappresentanti degli studenti;
2. Il Consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.
3. Il Consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (*Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi*).
4. Tutti i membri del Consiglio dell'istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.
5. Il Dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del Consiglio dell'istituzione.
6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori, delle studentesse e degli studenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006.
7. Il Responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del Consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il Responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.
8. Il presidente è eletto dal Consiglio dell'istituzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.

Art. 8
Funzioni del Consiglio dell'istituzione

1. Il Consiglio dell'istituzione rappresenta l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione.
2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli organi altri dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal Collegio dei docenti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:
 - a) lo Statuto;
 - b) il Regolamento interno;
 - c) il Regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti;
 - d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;
 - e) il Progetto di Istituto;
 - f) la Carta dei servizi;
 - g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
 - h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
 - i) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;
 - l) le attività da svolgere in collaborazione con i comuni e le comunità;
 - m) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.
3. Sulle materie che riguardano direttamente le studentesse e gli studenti è obbligatorio acquisire preventivamente il parere della relativa consulta.
4. Il Consiglio dell'istituzione, nell'esercizio dei compiti di indirizzo, programmazione e valutazione dell'attività dell'istituzione, adotta inoltre i seguenti atti:
 - a) nomina il Revisore dei conti secondo quanto previsto dall'articolo 16.
 - b) richiede pareri alla Consulta dei genitori e degli e alla Consulta degli studenti con le modalità definite dagli articoli 17 e 18.

Art. 9
Funzioni del Dirigente dell'istituzione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il Dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.
2. Il Dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:
 - a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'istituzione e del Collegio dei docenti;
 - b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al Consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della stessa;
 - c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e, attraverso forme di collaborazione, la valorizzazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
 - d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio dell'istituzione e dal Collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
 - e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.
3. Sulle materie che riguardano direttamente le studentesse e gli studenti acquisisce preventivamente il parere della relativa consulta.

4. Il Dirigente dell'istituzione presiede il Collegio dei docenti e i Consigli di classe.
5. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione, il Dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti e concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo le condizioni, i criteri, e le modalità nonché al numero massimo stabiliti dalla Provincia, ai sensi della normativa provinciale vigente. Il Dirigente, inoltre, è coadiuvato dal Responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente.
6. Il Dirigente presenta al Consiglio dell'istituzione almeno due volte l'anno una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Art. 10

Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.
2. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il Dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il Collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
3. Nel rispetto dello Statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il Collegio dei docenti adotta un Regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento, prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti.

Art 11

Funzioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:
 - a) l'adeguamento dei Piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal Progetto di Istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
 - b) la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dal Consiglio dell'istituzione;
 - c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del Progetto d'Istituto;
 - d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.
2. Il Collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore.
3. Sulle materie che riguardano direttamente le studentesse e gli studenti acquisisce preventivamente il parere della relativa consulta.

Art. 12
Composizione del Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e da quelli degli studenti. Del Consiglio di classe fanno parte, a titolo consultivo, anche gli Assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche.
2. Fanno parte del Consiglio di classe n. 2 rappresentanti dei genitori e n. 2 rappresentanti degli studenti.
3. I rappresentanti dei genitori e degli studenti sono eletti annualmente dalla propria componente con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Regolamento interno; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto alle studentesse e agli studenti con bisogni educativi speciali.
5. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente dell'istituzione, o da un docente suo delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal Collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione delle studentesse e degli studenti.

Art. 13
Funzioni del Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del Progetto d'Istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal Collegio dei docenti.
2. Il Consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere delle studentesse e degli studenti e allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali. Le proposte di voto per le votazioni finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che li coadiuvano.
3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell'attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito, il Consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro dei docenti.
4. Il funzionamento del Consiglio di classe è disciplinato dal Regolamento interno che, in ogni caso, dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i Consigli di classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.

Art. 14
Composizione e durata in carica del Nucleo interno di valutazione

1. Il Nucleo interno di valutazione è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dall'articolo 27, comma 3 della legge provinciale n. 5 del 2006 e dura in carica 3 (tre) anni. Il numero complessivo dei componenti è di 7, di cui 4 appartenenti alla componente docenti, 1 a quella dei genitori, 1 al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, 1 agli studenti.
2. I membri della componente docente sono designati dal Collegio dei docenti tenendo conto dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione; gli altri membri sono designati, sempre nel rispetto di profili di competenza, rispettivamente dalla Consulta dei genitori, dalla Consulta degli studenti e dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore

- riunito in assemblea.
3. Tutti i membri del nucleo restano in carica per un periodo coincidente con la durata dell'organo. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni, entro 15 giorni dalla comunicazione, la componente competente provvede ad una nuova designazione, al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione.
 4. La funzione di coordinamento del Nucleo interno di valutazione è affidata a un docente individuato dal nucleo tra i suoi componenti.
 5. Il funzionamento del Nucleo è disciplinato con il Regolamento interno previsto dall'articolo 22 e 27.

Art. 15

Funzioni del nucleo interno di valutazione

1. Il Nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto di Istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal Consiglio dell'istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.
2. Per l'attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal Comitato provinciale di valutazione, il Nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del Progetto di Istituto.
3. Alla fine di ciascun anno scolastico il Nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell'istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'istituzione e per aggiornare il Progetto di Istituto; il rapporto annuale è, inoltre, inviato al Comitato provinciale di valutazione e al Dipartimento provinciale competente in materia di Istruzione.

Art. 16

Nomina, durata e funzioni del Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'istituzione nomina il Revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.
2. Il Revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al Regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia Autonoma di Trento. A tal fine il Revisore dei conti, prima dell'approvazione da parte del Consiglio dell'istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Art. 17

Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è costituita con il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile delle studentesse e degli studenti alla vita dell'istituzione e in particolare di:
 - a) assicurare opportunità di confronto e scambio tra gli studenti dell'istituzione attraverso la pratica del confronto democratico;
 - b) favorire la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, di discuterle e formulare proposte

- di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative;
- c) esprimere i pareri richiesti dal Dirigente dell'istituzione, dal Consiglio dell'istituzione e dal Collegio dei docenti e dal Nucleo di valutazione interno in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione; per le materie che riguardano le studentesse e gli studenti l'acquisizione di tali pareri è obbligatoria.
2. La Consulta degli studenti è composta da:
- a) i rappresentanti degli studenti di ciascun Consiglio di classe;
 - b) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio dell'istituzione;
 - c) i rappresentanti degli studenti dell'istituzione eletti nella Consulta provinciale degli studenti.
3. La Consulta degli studenti è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La Consulta elegge un Presidente che costituisce il referente anche per il Dirigente dell'istituzione.
4. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con il regolamento interno previsto dall'articolo 22.
5. Le riunioni della Consulta delle studentesse e degli studenti si svolgono al di fuori dell'orario delle lezioni, fatti salvi i casi stabiliti dal regolamento interno. L'istituzione mette a disposizione della Consulta delle studentesse e degli studenti i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Art. 18

Consulta dei genitori

1. La Consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la Consulta:
- a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
 - b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione stessa;
 - c) esprime pareri richiesti dal Dirigente dell'istituzione, dal Consiglio dell'istituzione, dal Collegio dei docenti, dal Nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;
 - d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.
2. La Consulta dei genitori è composta:
- a) dai rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di classe;
 - b) dai rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell'istituzione;
 - c) dai rappresentanti di associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell'articolo 29, che ne facciano richiesta, purché siano genitori di studentesse o studenti frequentanti l'istituzione, in numero di 1 per ciascuna associazione.
3. La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La Consulta elegge un Presidente che costituisce il referente anche per il Dirigente dell'istituzione.
4. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con il Regolamento interno previsto dall'articolo 22.
5. L'istituzione mette a disposizione della Consulta dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Capo III

Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 19

Contenuti del Progetto di Istituto

1. Il Progetto di Istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.
2. Il Progetto di Istituto contiene:
 - a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli adulti e agli sviluppi prevedibili della comunità;
 - b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, con riferimento ai bisogni individuati e con attenzione al più ampio sviluppo della conoscenza;
 - c) il quadro dell'offerta formativa curricolare;
 - d) i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curriculum, al fine di offrire all'utenza il quadro completo dell'offerta;
 - e) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo formativo, con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell'eccellenza;
 - f) i criteri generali per l'integrazione delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento delle studentesse e degli studenti stranieri;
 - g) i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale dell'istituzione;
 - h) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione delle studentesse e degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
 - i) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al Nucleo interno di valutazione linee guida per l'espletamento dell'attività;
 - l) le modalità di effettivo coinvolgimento di studentesse, studenti e genitori nella vita dell'istituzione, oltre a quelle già previste istituzionalmente;
 - m) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione delle studentesse e degli studenti;
 - n) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica;
 - o) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con enti e aziende del territorio e università in relazione alla specificità dell'istituzione.

Art. 20

Approvazione e durata del Progetto di Istituto

1. Il Progetto di Istituto è adottato dal Consiglio dell'istituzione nel rispetto del presente Statuto.
2. Alla elaborazione del Progetto di Istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal Consiglio dell'istituzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il Collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d'istituto e la sottopone all'approvazione del Consiglio dell'istituzione; tale approvazione avviene con l'adozione del

progetto d'istituto stesso che prevede un procedimento che tenga conto delle proposte della consulta dei genitori e di quella degli studenti.

3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali, il Consiglio dell'istituzione può acquisire inoltre le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione.
4. Il Progetto di Istituto, di durata triennale e aggiornabile annualmente, è approvato dal Consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro il mese di dicembre in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie ai fini dell'iscrizione e l'applicazione dall'anno scolastico di riferimento.
5. Il Progetto di Istituto è inviato al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 21

Carta dei servizi

1. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio dell'istituzione adotta la Carta dei servizi dell'istituzione quale documento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.
2. La Carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:
 - a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;
 - b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'istituzione;
 - c) i servizi offerti alle studentesse e agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca, strutture dell'istituzione;
 - d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
 - e) i servizi amministrativi e relative procedure;
 - f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
 - g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
 - h) le procedure per i reclami;
 - i) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami;
3. La Carta dei servizi è predisposta e approvata dal Consiglio dell'istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce il parere del Collegio dei docenti, da considerarsi vincolante per gli aspetti pedagogico-didattici.
4. La Carta dei servizi è resa pubblica con le seguenti modalità:
 - a) pubblicazione all'albo dell'istituzione;
 - b) consegna alle famiglie all'atto dell'iscrizione
 - c) diffusione attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 22

Contenuti del Regolamento interno

1. Il Regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi, con esclusione del Collegio dei docenti.
2. Con riferimento agli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento dell'istituzione il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:
 - a) orari dell'attività scolastica;
 - b) modalità di entrata e uscita delle studentesse e degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite

- fuori orario;
- c) rapporti scuola – famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dall'istituzione alla famiglia;
 - d) funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
 - f) funzionamento degli uffici e gli orari e modalità di accesso al pubblico;
 - g) criteri e modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione e visite guidate, scambi, stage formativi;
 - h) esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo, nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee delle studentesse e degli studenti e dei genitori;
 - i) criteri e modalità per l'utilizzo dei sussidi e delle attrezzature didattici da parte delle studentesse e degli studenti;
 - l) diritto di associazione, anche di ex–studenti, e criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse;
 - m) i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla Consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta
3. Il Regolamento interno provvede inoltre a definire le modalità di:
- a) elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
 - b) individuazione del Presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
 - c) convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
 - d) funzionamento delle Consulte e del Nucleo interno di valutazione;
 - e) pubblicità degli atti.

Art. 23

Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
2. Il Consiglio dell'istituzione disciplina con Regolamento i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 24

Diritti fondamentali delle studentesse e degli studenti

1. Il Regolamento previsto dall'articolo 23 individua i diritti garantiti alle studentesse e agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto a:
 - a) un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità delle studentesse e degli studenti in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
 - b) una formazione che tenga conto dell'identità delle studentesse e degli studenti, delle loro attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sulla persona e sui suoi bisogni;
 - c) essere informato in merito alla vita dell'istituzione, alle sue regole, alle opportunità offerte, in generale a tutto ciò per cui essi possono avere interesse;
 - d) partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'istituzione;

- e) di assemblea, riunione e associazione;
- f) una valutazione chiara e motivata che li aiuti ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorare il loro rendimento scolastico e formativo;
- g) privacy e sicurezza.

Art. 25

Doveri fondamentali delle studentesse e degli studenti

1. Il Regolamento previsto dall'articolo 23 individua i doveri fondamentali per tutti le studentesse e gli studenti individuando in ogni caso il dovere a:
 - a) frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
 - b) impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dell'istituzione;
 - c) rispetto di tutte le persone che operano e collaborano nella e con l'istituzione;
 - d) al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
 - e) osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal Regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
 - f) utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione;
 - g) collaborare con tutte le persone dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo.

Art. 26

Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il Regolamento previsto dall'articolo 23 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari delle studentesse e degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e il procedimento relativi, nel rispetto dei seguenti principi generali:
 - a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
 - b) la responsabilità disciplinare è personale;
 - c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
 - d) comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.
2. Il regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione: a tal fine il regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;
 - b) temporaneità della sanzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - c) gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al Dirigente dell'istituzione, al Consiglio di classe, al Consiglio dell'istituzione per le infrazioni più gravi; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;
 - d) alla studentessa e allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.

Art. 27

Modalità di approvazione dei Regolamenti

1. Il Consiglio dell'istituzione entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto approva, a maggioranza dei suoi componenti, il Regolamento interno dell'istituzione e il Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.
2. Nella fase di elaborazione del Regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il Consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il Collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea e le Consulte dei genitori e degli studenti.
3. Nella fase di elaborazione del Regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il Consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte del Collegio dei docenti e delle Consulte dei genitori e degli studenti.

Capo IV

Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 28

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del Progetto di Istituto.
2. Il Consiglio dell'istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.
3. Il Dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio avvalendosi della collaborazione del Responsabile amministrativo scolastico, in coerenza con il Progetto di Istituto, con gli atti di indirizzo generali del Consiglio dell'istituzione e delle linee di indirizzo della Provincia Autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.
4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell'istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.

Capo V

Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art. 29

Diritto di riunione e di assemblea

1. L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione stessa.
2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'istituzione può riconoscere le associazioni dei genitori e le associazioni delle studentesse e degli studenti che rispettino quanto previsto dal comma 3.
3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del Consiglio dell'istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione, della significatività del numero degli aderenti rispetto alle dimensioni dell'istituzione, dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal Regolamento interno.
4. L'istituzione favorisce, con eventuale disponibilità di spazi e risorse, quelle associazioni riconosciute secondo quanto previsto dal comma 3, di cui facciano parte genitori, studentesse e studenti dell'istituzione stessa.

Art. 30

Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione dell'istituzione come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.

Capo VI

Rapporti con il territorio

Art. 31

Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che si colloca nel mondo, mira a sviluppare nelle studentesse e negli studenti la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.
2. A tal fine l'istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito locale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative, di imprese simulate o altre organizzazioni funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del Progetto d'Istituto. In particolare l'istituzione, nel rispetto di quanto stabilito dalla L.P. 05/06, promuove e attua le seguenti azioni,:

- a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del Progetto d'Istituto;
- b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.

Art. 32

Modalità di partecipazione

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 31, comma 2, l'istituzione:
 - a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 19 LP 05/06);
 - b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera (art. 20, comma 2, LP 05/06);
 - c) promuove e aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il Progetto di Istituto e con le finalità dell'istituzione (art. 20, comma 3, LP 05/06).
2. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, il Consiglio dell'istituzione definisce gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e/o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell'istituzione.
3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.
4. Il Dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006.
5. Per tutti gli ambiti progettuali attivati, il Nucleo di valutazione interno provvede alla valutazione degli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile dell'area progettuale.

Capo VII

Norme finali

Art. 33

Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo Statuto stesso.
2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.
3. A seguito dell'approvazione lo Statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.
4. Lo Statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.